



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 52 del 28/03/2017

Rif. Proposta n. 58 / 2017

OGGETTO: ALIQUOTE IMU 2017 - APPROVAZIONE

L'anno **2017** il giorno **28** del mese di **Marzo** alle ore **15:00** nel Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti contrassegnati:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
CECCARDI SUSANNA	Sindaco	X		GIANNOTTI AURORA	Consigliere	X	
GUAINAI MIRKO	Consigliere Anziano	X		POLI FABIO	Consigliere	X	
FUNEL DANIELE	Consigliere	X		CHIELLINI PAOLO	Consigliere	X	
AFFINITO ANTONIO	Consigliere	X		PETRI VALERIO	Consigliere	X	
MEINI ELENA	Presidente del Consiglio	X		LAGO VALERIO	Consigliere	X	
GABBRIELLINI GABRIELE	Consigliere	X		RAGAGLIA LORENZO	Consigliere	X	
PROFETI FERNANDO	Consigliere	X		ROCCHI ALESSIO	Consigliere	X	
ROMANO CLAUDIO	Consigliere	X		MARRUCCI ALESSIA	Consigliere	X	
TAVANTI-CHIARENTI BARBARA	Consigliere	X		BERTELLI FRANCESCO	Consigliere	X	
TRUGLIO DEBORA	Consigliere	X		VIEGI PAOLA	Consigliere	X	
BANTI FRANCESCO	Consigliere	X		LOCONSOLE CLAUDIO	Consigliere		X
SBRANA ROSELLINA	Consigliere	X		BARONTINI DAVID	Consigliere		X
NENCINI ALESSIA	Consigliere	X					

Risultano Assenti n° 2 componenti l'Assemblea

Presiede la Seduta **il Presidente del Consiglio Comunale Elena Meini**
Assiste alla seduta **il Segretario Generale D.A. Rosa Priore**

Sono inoltre presenti gli Assessori:

LOGLI GINO, PARRINI MICHELE, LEGNAIOLI DONATELLA, ZIELLO EDOARDO, AVOLIO SONIA, ROLLO DARIO



COMUNE DI CASCINA Provincia di Pisa

Il presente punto viene illustrato e discusso congiuntamente ai punti nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'o.d.g. odierno e precisamente:

- punto 7 ad oggetto: REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ENTRATE – MODIFICA.
- punto 8 ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – MODIFICA.
- punto 9 ad oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE – MODIFICA.
- punto 10 ad oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI – MODIFICA.
- punto 11 ad oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ALIQUOTA ANNO 2017.
- punto 12 ad oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (PF) PIANO TECNICO ECONOMICO (PTE) E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.).
- punto 13 ad oggetto: ALIQUOTA TASI 2017 – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal Responsabile P.O.A. della Macrostruttura Economico Finanziaria avente l'oggetto sopra indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A comprensiva dell'allegato n. 1**);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dal Responsabile P.O.A. della Macrostruttura Economico Finanziaria e ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000 allegato al presente atto (**Allegato B**);

UDITA la discussione;

con voti favorevoli 16, contrari 7 (consiglieri: Ragaglia, Rocchi, Viegi, Bertelli, Guainai, Marrucci e Poli), resi palesemente dai 23 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la proposta del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura Economico Finanziaria avente l'oggetto sopra indicato, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato A comprensiva dell'allegato n. 1**).
- 2) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cascina ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
- 3) **DI DARE ATTO** che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternativi.



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

IL CONSIGLIO COMUNALE

ritenuta la necessità di procedere con urgenza ai fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019,

con successiva votazione, con voti favorevoli 16, contrari 7 (consiglieri: Ragaglia, Rocchi, Viegi, Bertelli, Guainai, Marrucci e Poli), resi palesemente dai 23 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Alle ore 19,43 Esce dall'aula la consigliera Viegi. Presenti 22.

La Responsabile Poa

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto:

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 e sue successive modifiche e integrazioni e le altre disposizioni vigenti in materia di IMU;
- l'art. 1 comma 702 della legge 147/2013 secondo cui l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato significative modifiche relativamente al tributo in oggetto e precisamente:

- 1) l'art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che:
 - il contratto di comodato sia stato registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante attesti il possesso dei requisiti nell'apposita dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 (IMU) da presentare al Comune;
- 2) l'art. 1, comma 13, ha disposto, in particolare, l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- 3) l'art. 1, al comma 15, ha esteso l'esclusione agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- 4) l'art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell'imposta IMU, calcolata sulla base delle aliquote deliberate dal comune, per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- 5) l'art. 1 comma 21 ha disposto la determinazione tramite stima diretta, tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare, della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E.

Visto l'art. 1, comma 380, lettere f) e g), della L. 228/2012 secondo cui i comuni possono aumentare l'aliquota di base fino al 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ferma restando la riserva di gettito a favore dello Stato nella misura dell'aliquota dello 0,76%;

Visto che il Regolamento per la disciplina dell'IMU è stato modificato al fine di adeguarlo alle suddette disposizioni legislative, con deliberazione consiliare n. 20 del 26/04/2016

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che ha previsto la sospensione per l'anno 2016 delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali;

Visto l'art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), che ha confermato anche per l'anno 2017 la sospesa dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 26/04/2016, esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote per l'applicazione in questo comune dell'Imposta Municipale propria con decorrenza 01.01.2016;

Dato atto dell'intenzione dell'Amministrazione Comunale, al fine di agevolare il comparto della zona produttiva e, comunque, delle attività produttive presenti sul territorio comunale, di proporre la riduzione dell'aliquota IMU applicata agli immobili di categoria catastale D, ad esclusione di quelli accatastati in categoria D5 e D8.

Dato atto che:

-l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2012 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al MEF, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il MEF pubblica sul proprio sito informatico le delibere inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 446/1997";

-l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, ha stabilito inoltre che "a partire dall'anno 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta municipale propria deve essere inviata esclusivamente per via telematica, tramite inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/1998. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico";

Visto l'art. 5, comma 11, della Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha differito al 31.03.2017 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 per gli Enti Locali;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Considerato che il presente atto è stato discusso nelle sedute della Commissione Bilancio, Tributi e Controllo di Gestione del 16/03/2017;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/00 (All.1);

PROPONE

1) per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale propria negli importi sotto indicati:

- Aliquota ordinaria nella misura del

1,06 %

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Abitazione principale dei soggetti residenti, relativa ad fabbricati classificati nelle categorie catastali A1 –A8 –A9, unitamente alle pertinenze (non più di una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,6%
2)	Aliquota ridotta ai sensi dell'art. 7 del Regolamento sull'Imposta Municipale Propria per: - Unità abitative concesse in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, a nuclei familiari ivi residenti; - Abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (madre/padre – figlio/a, figlio/a – madre/padre), che le utilizzino come abitazioni principali e non posseggano in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale (fatti salvi quelli assegnati ad altro coniuge con sentenza di separazione/divorzio). Tale agevolazione non si estende alle pertinenze;	0,46% 0,86%
3)	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad esclusione di quelli accatastati in categoria D5 e D8	0,96%

2) di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

3) di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) della tabella sopra riportata;

4) di dare atto altresì che:

- detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

5) di dare atto che le aliquote disposte con la presente deliberazione si rendono necessarie sia per il pareggio del bilancio di previsione 2017, che per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2017-2019;

6) di dare atto che provvederà a trasmettere la presente deliberazione, completa dei suoi allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento per Politiche Fiscali – Ufficio per il Federalismo Fiscale), tramite procedura telematica, entro trenta giorni dalla sua esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dall'art. 13,

commi 13-bis e 15 del D.L. n. 201/2011.

CASCINA, 13 MARZO 2017

La Responsabile POA
Macrostruttura Economico Finanziaria
Dott.ssa Eleonora Bottai

ALLEGATO N. 1
alla Deliberazione CC
N. 52 del 28/03/2017
Il Segretario Comunale

AL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI CASCINA

COMUNE DI CASCINA

Oggetto :parere Aliquote Imu 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto " aliquote I.M.U. anno 2017 " con la quale si rideterminano alcune aliquote e detrazioni dell'imposta municipale sugli immobili.

Considerato, che di detta determinazione, si tiene conto negli stanziamenti di bilancio riducendo per il triennio 2017/2019 gli importi previsti .

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto

Cascina, 09/03/2017

Il Collegio dei Revisori





COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Macrostruttura Economico - Finanziaria

ALLEGATO N. B
Atta Deliberazione
N. 52 del 28/03/2017
Il Segretario Comunale

Parere art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

La sottoscritta Dott.ssa Eleonora Bottai, Responsabile P.O.A. della Macrostruttura Economico-Finanziaria

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:

ALIQUOTE IMU 2017 - APPROVAZIONE

Visto l'art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione di detta deliberazione, relativamente alla regolarità tecnico-contabile

Cascina, 13 marzo 2017

Il Responsabile P.O.A.
Macrostruttura Economico-Finanziaria
Dr.ssa Eleonora Bottai



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale


Elena Melni



Il Segretario Generale D.a.



Rosa Priore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Cascina e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 al repertorio n. 1143.

Cascina - 4 MAG. 2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rosanna Giannini



ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è pubblicata dal 04/05/2017 al 19/05/2017 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 14/05/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cascina 15 MAG. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

